

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
[Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. con contestuale istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

Per il ricorrente:

FIORENTINO CHRISTIAN nato a Cuggiono (MI) in data 23.10.1982, residente in Castano Primo (MI), alla via Sant'Ambrogio n. 1, C.F.: FRNCRS82R23D198R;

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Salvatore di Giacomo n. 15.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aldo.esposito@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR C.F.:80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla Via Trastevere 76/A;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del rapp. legale *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE (ATP) DI MILANO in persona del rapp. legale *pro tempore*

Tutti domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano, alla via Carlo Freguglia n. 1, 20122

-RESISTENTI-

E NEI CONFRONTI DI

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it

Tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento e nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per la classe concorsuale A033 (educazione tecnica nelle scuole medie), di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che – in virtù dell'inserimento dell'istante nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento (allo stato valide per gli anni scolastici 2014/17) ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle Graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale della provincia di Milano, per la classe di concorso A033, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dal ricorrente.

-POTENZIALI RESISTENTI-

Per la disapplicazione, previa sospensione

- Delle Graduatorie ad esaurimento (allegato 1), pubblicate, in data 14/07/2015 dall'ATP di Milano, per la classe di concorso A033 (educazione tecnica nelle scuole medie), nella parte in cui non prevedono l'inserimento del docente istante in quanto abilitato con P.A.S. (Percorso Abilitante Speciale), classe di concorso A033, con abilitazione conseguita in data 17.07.2014 presso l'Università E- Campus di Novedrate;
- Del DM n. 235 del 2014, nella parte in cui non riserva la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai *docenti abilitati* ed aventi titolo all'insegnamento *mediante PAS* (Percorsi Abilitanti Speciali), *TFA* (Tirocinio Formativo Attivo), *abilitazioni conseguite all'estero, conseguimento di diplomi magistrali* (con titolo acquisito entro l'A.S. 2001/2002), ma anche nella parte in cui esclude dalle Graduatorie ad Esaurimento quanti abbiano *superato i concorsi a cattedra*, coloro che abbiano *maturato più delle trentasei mensilità di servizio didattico, su posto vacante e disponibile* nonché i *docenti abilitati c.d. "congelati SISS* (Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario)", riconoscendo, di contro, la possibilità di formulare valida domanda soltanto a coloro che, possessori di password ed username, in quanto già iscritti nelle reclamande graduatorie, hanno la possibilità di collegarsi al sito "istanze on line";
- per le medesime e predette ragioni del D.M. n. 325 del 3 giugno 2015;
- del **Regolamento recante modifiche al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249**, pubblicato nella Gazzetta

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
[Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it](mailto:Pec.aldo.esposito@ordineavvocatita.it)

Ufficiale in data 04.07.2013, nella parte in cui, all'art. 4 (Modificazioni all'articolo 15 del D.M. n. 249 del 2010), comma 1, lettera m), stabilisce che **“I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131”, ove si intendesse la IV fascia delle graduatorie come articolazione interna delle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;**

- del D.M. n. 53 del 14/06/2012, espressamente richiamato dal D.M. n. 572/2013 e dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento (con riserva) nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti abilitati a seguito della partecipazione ai PAS.

Con contestuale richiesta, all'Ecc.mo Tribunale, di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona Scuola”, con particolare riferimento all'art. 1 comma 102 (riferito ai criteri di assunzione) nella parte in cui **“I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie”**, in violazione, come meglio sarà esposto innanzi, degli artt. 3, 4, e 97 della Costituzione, unitamente al D.D.G. 767/2015 che ha di fatto avviato le procedure di immissione in ruolo del personale docente.

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Si premette, in primo luogo, che il M.I.U.R., nel D.M. n. 235 del 2014 (provvedimento oggetto di impugnativa), ritiene che: “la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice del lavoro” (art. 11, comma 6).

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Il Tar del Lazio, Sez. III bis (sentenza n. 8498/13) ed il Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 11/2011, Cons. di Stato, Sez. VI, 4 Dicembre 2012, n. 6212; inoltre, di recente, su Ricorso al Pres. della Repubblica, CdS NUMERO AFFARE 00029/2013) hanno devoluto la giurisdizione al Giudice del Lavoro per quanto concerne l'impugnazione delle graduatorie ad esaurimento. In definitiva, la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale non può essere paragonata ad una procedura di tipo concorsuale, per la quale, diversamente, sarebbe competente il Giudice Amministrativo.

Pertanto, secondo l'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991), quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, la giurisdizione è del giudice amministrativo.

Diverso il discorso quando oggetto del giudizio (come nella vicenda de quo) sia la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, che va, perciò sottoposta al giudice ordinario del quale, dunque, permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria" (SS. UU n. 27991/13).

Quindi, l'insegnante che si senta leso dalla condotta posta in essere dal M.I.U.R. ha, in alternativa, due possibili scelte: o egli chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale nella parte in cui non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento, previa disapplicazione degli atti sub-primari; oppure, impugna al giudice amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento (come è avvenuto in occasione della recente sentenza del Consiglio di Stato).

In aggiunta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: "il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una nota sentenza (Corte di Cassazione n. 3032 dell'8 febbraio 2011), in virtù della quale la giurisdizione sull'impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché i provvedimenti concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell' art. 5 comma 2, d. lgs. N. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo *diritti soggettivi* (Ad. Pl. n. 11 del 2011), avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Va

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario”.

Ed ancora, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sesta Sezione, estensore Lopilato, datata 24/11/2014, ha statuito che: “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che, in presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale, in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali” (Cons.Stato, Ad. Plen., sentenza 12 luglio, n. 11).

Segue il Tar Lazio: “la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo, ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla Giurisdizione del Giudice ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03/06/2014, N.5875 e 17/04/2014, n. 4202; TAR Lombardia, Sez. III, 13/03/2014, n. 629; TAR Emilia Romagna- Parma, Sez. I, 15/01/15 n. 15, Cass. Sez. Unite 13/02/2008, n. 3399; C.D.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011 n. 11, Tar Lazio, 2 luglio 2015, n. 8848).

Si veda da ultimo la decisione del Cons. di Stato, Sezione Sesta, n. 3415 del 2015, Sentenza del 08/07/2015, estensore Roberto Giovagnoli (allegato n. 2), per la quale “la natura gestionale privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnante e dei relativi atti di gestione riguardano non solo gli atti che determinano i punteggi, ma anche gli atti volti a verificare l’inserimento nella graduatoria medesima”.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

• **EXCURSUS NORMATIVO SUL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI:**

- **L. 124/1999 E IL DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.**
- **IL D.L 255/2001 E L'ARTICOLAZIONE DELLE FASCE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI.**
- **D.L 97/2004 E L'INSERIMENTO DEGLI ABILITATI SSIS E DI TUTTI GLI ALTRI ABILITATI NELLE GRADUATORIE PERMANENTI.**
- **LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO DELLE PRECEDENTI FASCE COME STRUMENTO PER SALVAGUARDARE I DIRITTI DEI DOCENTI ABILITATI CON LE PROCEDURE GIÀ REALIZZATE, SENZA ALCUNA ABROGAZIONE DEL**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

DOPPIO CANALE DI RECLUTAMENTO.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti.**

L'articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D. Lgs. 297/1994 e integrato l'art. 400 del medesimo Decreto Legislativo, nei seguenti termini:

ART. 1 (ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE):

1. L'articolo 399 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "Testo Unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 399 - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.

L'accesso ai ruoli, dunque, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e, ai sensi dell'**art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001, n. 255** (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA:** riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;**
- **SECONDA FASCIA:** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest'ultima fascia sono stati inseriti, nel tempo, i **nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, e quanti hanno conseguito l'abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS).**

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata l'unica fascia integrabile con i nuovi aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque acquisito.

In particolare, sono confluiti nella suddetta terza fascia, oltre agli **idonei del concorso a cattedre del 1999 e ai docenti abilitati con le SSIS**, anche gli abilitati per effetto del conseguimento del Diploma di "Didattica della musica"; o per effetto del conseguimento del Diploma di secondo livello rilasciato dalle **Accademie di Belle Arti** a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; o per effetto della Laurea in **Scienze della Formazione Primaria**.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni nuovo percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

Occorre, dunque, ribadire che la **terza fascia della graduatoria** è stata costituita come **fascia aperta** (cioè **periodicamente integrabile** con in i nuovi abilitati) **e subordinata alla prima e alla seconda fascia** (composta rispettivamente dai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e dai docenti che possedevano i vecchi requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli), **configurate invece come fasce ad esaurimento**, ossia **chiuse e non integrabili con nessun nuovo ingresso**.

E, infatti, ai sensi dell'**art. 401, comma 2, del Testo Unico**:

*"[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa **salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]**".*

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Inoltre, ai sensi del comma 5 del citato articolo:

“[...] Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 [...]”.

Tale clausola di salvaguardia, invero, ha comportato la “blindatura” della prima e della seconda fascia della graduatoria, non permeabili a nuovi inserimenti e, per questo, configurate come fasce ad esaurimento, riservate agli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999.

L'entrata in vigore della **legge n. 124 del 1999**, con il doppio canale di reclutamento ivi previsto, e la quasi contestuale indizione del concorso a cattedre con DD. DD. GG. del 31.3.1999 e del 1.4.1999, dunque, ha comportato la necessaria creazione di una terza fascia delle graduatoria, subordinata alle prime due, e configurata come fascia aperta e composta da tutti gli aspiranti che fossero risultati idonei nei concorsi a cattedra o che avessero comunque conseguito l'abilitazione.

Il **carattere subordinato** di tale fascia è stato ribadito dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 97/2004, infine, nel testo convertito nella L. n. 143/2004, a norma del quale:

Art. 3: L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

Quanto appena riferito sulla genesi storica delle tre fasce delle graduatorie di cui trattasi, dunque, rende evidente che **LA CONFIGURAZIONE AD ESAURIMENTO**, già operata dalla legge 124/1999 per le prime due fasce di tali graduatorie, **DEVE ESSERE INTESA:**

- **COME mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le**

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

procedure finora realizzate;

- E NON COME abrogazione o deroga del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi.

- L'ART. 4 DELLA LEGGE N. 124/1999 E LA DISCIPLINA DELLE SUPPLENZE SUI POSTI VACANTI.
- L'ART. 5 DEL D.M. 131/2007 E LA DISCIPLINA DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE.

L'art. 4 della Legge n. 124/1999 detta, poi, la **disciplina delle supplenze** sia per il personale docente sia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 6 stabiliscono:

Art.4 Supplenze

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo (...), si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. (...).

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Quanto alle supplenze temporanee (cioè alle supplenze per sostituire personale momentaneamente assente per malattia, infortunio, ecc.), si provvede attingendo dalle graduatorie d'istituto¹.

- **IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO BASATO SULLE GRADUATORIE PERMANENTI COME CORPUS NORMATIVO SPECIALE AUTONOMO IN GRADO D'INDIVIDUARE I DOCENTI CUI ATTRIBUIRE LE CATTEDRE E LE SUPPLENZE SECONDO IL CRITERIO DI MERITO (CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 41 DEL 2011).**

Il descritto quadro normativo rappresenta un insieme di fonti che valgono, per la loro completezza, organicità e funzionalizzazione, a costituire un corpus speciale autonomo disciplinante la materia del reclutamento.

Da questo articolato normativo emerge, innanzitutto, che **il legislatore ha mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale, il c.d. sistema del doppio canale** in virtù del quale l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorso per titoli ed esami (D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 400 cit.).

¹ La disciplina per la predisposizione di tali graduatorie è attualmente recata dall'art. 5 del **D.M. 131/2007**, che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.M. 201/2000.

Il dirigente scolastico (artt. 5-7), sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto.

Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l'istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine:

- la **I Fascia** comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande (...).
- la **II Fascia** comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- la **III Fascia** comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

Scopo di tali graduatorie permanenti è quello precipuo, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 2011, d'individuare i docenti da assumere a tempo indeterminato secondo un criterio rigidamente meritocratico².

La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, nella attesa di espletare un prossimo concorso ovvero di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze e di maturare punteggio di servizio, utile per la progressione nella suddetta graduatoria, cui è correlata l'immissione in ruolo ex art. 399 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994 più volte citato.

DAL COMPLESSO DELLE DISPOSIZIONI SOPRA ESAMINATE EMERGE, DUNQUE, CHE, A LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA PUBBLICA, GLI INSEGNANTI ABILITATI SONO UTILIZZATI CON SUPPLENZE ANNUALI SUI POSTI VACANTI E DISPONIBILI SOLTANTO PERCHÉ, ACQUISENDO PUNTEGGIO DI SERVIZIO, POSSONO AVANZARE DI POSIZIONE IN GRADUATORIA E, IN TAL MODO, MATURARE UN'ASPETTATIVA GIURIDICAMENTE RILEVANTE ALL'ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DI TALI GRADUATORIE.

*

² La Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2001 ha infatti precisato: "Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico".

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Più precisamente, secondo l'art. 4 della Legge n. 124/1999, alla copertura delle **cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre** e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo (...), si provvede mediante il **conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali** per l'assunzione di personale docente di ruolo.

Le procedure concorsuali, tuttavia, hanno avuto un periodo di interruzione di quasi tredici anni, successivamente al concorso bandito nel 1999 – in corrispondenza con l'approvazione della legge n. 124 del 1999 – e sono state riavviate con il concorso bandito nel 2012.

Non esiste, inoltre, alcun vincolo legislativo che imponga tempi certi per lo svolgimento dei concorsi a cattedra.

L'art. 2, comma 416, ultima alinea, della L. 244/2007 ha abrogato l'art. 1, comma 6, del D. Lgs. 227/2005 che prevedeva l'accesso alla docenza attraverso concorsi per titoli ed esami banditi con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno.

Da notare, inoltre, in riferimento alla fattispecie oggi *sub iudice*, che il bando di concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, non ha previsto **nessun posto da assegnare ai docenti della classi concorsuali di lingua e civiltà straniera, mentre ne ha previsto soltanto 26 posti da assegnare ai docenti delle discipline meccaniche e tecnologia, a fronte di una vacanza in organico, rispettivamente di 130 e di 229 posti.**

Si noti ulteriormente che **tale vacanza di organico nelle anzidette discipline dei ricorrenti non è assorbibile con lo scorrimento delle attuali graduatorie permanenti**, considerata l'assenza di aspiranti per la classe concorsuale di lingua e civiltà straniera e l'esiguità del numero dei docenti ivi inseriti per le discipline meccaniche e tecnologia.

*

CIÒ CONFERMA QUANTO SOSTENUTO NELLE PREMESSE:

ALLO STATO, PER ALCUNE CLASSI CONCORSUALI, CON LA SOPPRESSIONE DEL CANALE DI RECLUTAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI, IL MIUR NON POTRÀ ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO E DOVRÀ STIPULARE UNA SERIE

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec_aldo.esposito@ordineavvocatita.it

ININTERROTTA DI CONTRATTI A TERMINE PER COPRIRE VACANZE D'ORGANICO.

• L. 296/2006 E LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente **misure di stabilizzazione del personale precario** della scuola, ha disposto quanto segue:

*«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di **dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico** e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare **azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente**. (...). Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche **al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi**. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento**. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».*

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

L'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di “**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico**”, ha trasformato *anche* la terza fascia delle graduatorie in graduatoria ad esaurimento, **escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti**, così come successivamente **ribadito dall'art. 9, comma 20, della legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.**

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già inseriti, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.**

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha inteso semplicemente determinare **la chiusura a inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria.**

E, invero, la locuzione usata dal legislatore, facendo **specifico riferimento** alla possibilità di un ingresso *ex novo*, ulteriore e definitivo, nella **terza fascia** delle graduatorie, **non può essere piegata – se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi un'abrogazione del doppio canale di reclutamento per i nuovi abilitati dopo la suddetta conformazione ad esaurimento della terza fascia.**

- **D.L. 216/2011 E L'ISTITUZIONE DELLA IV FASCIA COME CONFERMA DEL DOPPIO CANALE DI ASSUNZIONE INTESO QUALE *CORPUS NORMATIVO SPECIALE* DISCIPLINANTE LA MATERIA DEL RECLUTAMENTO NELLA SCUOLA PUBBLICA.**

La perdurante vigenza del doppio canale di reclutamento, il cui naturale corollario – lo ripetiamo – è la creazione di una fascia subordinata in cui possano confluire tutti i nuovi abilitati e tutti i nuovi docenti risultati idonei nei successivi concorsi, è stata confermata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Tale legge ha introdotto la **norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter**, ai sensi della quale

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”.

Non può certo sfuggire l'analogia esistente tra:

- L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 124 DEL 1999, CON la conseguente definizione ad esaurimento delle prime due fasce delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la terza) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.
- E L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1, COMMA 605, DELLA L. 296/2006, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DEL D.L. 216/2011, CON la correlata definizione ad esaurimento della terza fascia delle graduatorie (a salvaguardia dei percorsi di abilitazione già intrapresi secondo la previgente disciplina) e la creazione di una fascia aggiuntiva e subordinata (la quarta) in cui far confluire tutti i nuovi aspiranti abilitati o idonei nei concorsi in via di svolgimento.

In tal senso, l'espressione *“Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse”*, contenuta nel D.L. 216/2011, non può che essere intesa come volontà di **“BLINDARE” SOLTANTO LA TERZA FASCIA della graduatoria**, e ciò proprio per realizzare il precetto normativo di cui all'art. 401, comma 2, del Testo Unico, secondo cui *“[...] le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria. [...]”.*

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

*Si noti, inoltre, che la **CHIUSURA DELLE FASCE PREGRESSE** (cioè la loro definizione ad esaurimento) e la **CREAZIONE DI UNA FASCIA SUBORDINATA E APERTA** è sempre avvenuta **in correlazione con la riforma dei sistemi di formazione iniziale**. I criteri relativi all'istituzione della scuola di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie, infatti, sono stati recati dall'art. 4 del **D.M. 26 maggio 1998**, mentre la **Legge n. 244/2007** ha previsto un regolamento per la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale, poi scaturito nella previsione dei TFA.*

Tali **modifiche delle procedure di formazione iniziale**, inoltre, si sono sempre accompagnate all'**indizione di procedure concorsuali riservate ai docenti abilitati secondo le vecchie regole**:

- **CONCORSO A CATTEDRE** di cui ai DD.DD.GG. del 31.3.1999 e del 1.4.1999;
- **NUOVO CONCORSO DI CUI AL D.D.G. N. 82 DEL 24 SETTEMBRE 2012.**

Tutto ciò considerato, a nessuno può sfuggire che l'**elencazione normativa dei docenti che hanno titolo all'inserimento nella quarta fascia delle graduatoria** (*docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011*) è **meramente ricognitiva di TUTTE le procedure di abilitazioni avviate DOPO L'INGRESSO in graduatoria**:

- dei docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico **2007/2008** (ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137).
- dei docenti iscritti nell'anno accademico **2007/2008** al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica (ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137)³.

³ Si noti, peraltro, che i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico **2007/2008**, così come i docenti iscritti nell'anno accademico **2007/2008** al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

In altri termini, l'articolo 14, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 ha consentito l'inserimento nella fascia aggiuntiva per TUTTI i docenti che avevano conseguito l'abilitazione DOPO la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Lo sbocco naturale di ogni percorso di abilitazione nelle graduatorie per cui è causa, seppure in fascia aggiuntiva, con tutta evidenza, ha lo scopo di rispettare il collegamento esistente tra il sistema di formazione iniziale e il sistema di reclutamento basato sul doppio canale e, quindi, anche sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei e degli abilitati.

È del pari evidente che tale norma, considerata la sua natura ricognitiva delle abilitazioni già conseguite dopo la definizione delle graduatorie ad esaurimento, non poteva contemplare la categoria dei docenti abilitati con il PAS, per l'ovvia ragione per cui – al momento dell'entrata in vigore della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 - non vi era alcun docente abilitato con i suddetti corsi.

1. IL D.M. 572/2013 E LO SCIoglimento DELLA RISERVA PER I "CONGELATI SSIS" ABILITATI CON IL TFA.

Il D.M. 572/2013, infine, ha previsto lo scioglimento della riserva dell'iscrizione in graduatoria per chi ha congelato la SSIS dell'ultimo ciclo 2007-09 e, iscritti con riserva all'epoca, ha completato la formazione e ottenuto il titolo frequentando i corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Tale disposizione ha pienamente confermato che i Tirocini Formativi Attivi sono procedure di abilitazione con pari dignità rispetto ai percorsi delle SSIS, e ciò emerge chiaramente anche alla luce del seguente breve excursus normativo sul sistema di formazione iniziale dei docenti.

∞∞∞∞∞∞∞

1) EXCURSUS NORMATIVO SUI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI

- Legge n. 1074 del 6 dicembre 1971, istituzione di corsi abilitanti di durata annuale, gratuiti;

quadriennali di didattica della musica, invero, sono confluiti nelle graduatorie di che trattasi dopo la loro configurazione ad esaurimento.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec_aldo.esposito@ordineavvocatita.it

- **Legge n. 477 del 30 luglio 1973**, accesso alla carriera di insegnante ai soli docenti già in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio;
- **Legge n. 270 del 20 maggio 1982**, sessione abilitante riservata per chi avesse un solo incarico di insegnamento prestato nell'anno scolastico 1980/1981;
- **Legge n. 246 del 4 luglio 1988**, che istituiva i primi corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero prestato servizio per almeno un biennio (360 gg) nei sette anni precedenti;
- **Legge n. 417 del 27 dicembre 1989**, istituzione di un concorso abilitante per soli titoli;
- **Legge n. 124 del 3 maggio 1999 (e le relative Ordinanze Ministeriali n. 153 del 1999, n. 247 del 1999 e n. 33 del 2000)**, requisiti per l'ammissione ai corsi abilitanti speciali;
- **Legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e la successiva Ordinanza Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001**, riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate;
- **Legge n. 143 del 2004, e decreti attuativi n. 100, n. 85, n. 21 del 2005**, pieno inserimento nelle allora graduatorie permanenti degli abilitati tramite corsi riservati;
- **Legge n. 296 del 26 dicembre 2006, e la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007**, sistema di reclutamento dopo la chiusura delle SSIS (Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario);
- **Legge 244 del 2007**, definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente;
- **Regolamento ministeriale attuativo - D. M. n. 249/2010**, disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti;
- **Decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013**, attivazione, criteri di ripartizione e svolgimento effettivo dei PAS;
- **Decreto n. 58/2013 art. 1, commi 1 e 3**, nuovi requisiti di ammissione ai Percorsi Abilitanti Speciali.

Nel nostro sistema scolastico i Percorsi Abilitanti Speciali (cd. PAS) sono stati istituiti, anche se variamente denominati nel tempo (sessioni riservate, abilitazioni speciali, etc.), sempre con la medesima *ratio* legislativa:

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

- **consentire il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento a quei docenti che, pur prestando da anni il loro servizio di insegnamento nella scuola pubblica, ne erano tuttavia sprovvisti.**

I corsi abilitanti consistono nella **certificazione delle competenze acquisite con lo svolgimento della funzione docente**, in un determinato periodo e per un determinato servizio scolastico, riconosciuta in favore del personale in possesso di un titolo di studio valido per l'accesso al concorso a cattedra.

Tutta la normativa di rango primario previgente all'emanazione del D.M. n. 81/2013 aveva da sempre considerato, quale **requisito sufficiente di accesso alle sessioni abilitanti riservate al personale docente**, il mero possesso di almeno 360 giorni complessivi di servizio aspecifico (cioè due anni di servizio prestato in qualsiasi classe di concorso).

I primi corsi abilitanti si perdono nel tempo fin dalla Legge n. 1074 del 6 dicembre 1971 che, antesignana del sistema, prevedeva l'istituzione di corsi di durata annuale, gratuiti e con esame finale. In questo periodo storico i docenti immessi in ruolo o con incarico a tempo indeterminato erano tenuti a seguire percorsi abilitanti speciali della durata di un solo mese.

Successivamente, con la Legge n. 477 del 30 luglio 1973, veniva consentito l'accesso alla carriera di insegnante ai soli docenti, già in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio, che avessero superato un concorso per titoli ed esami riservato.

In seguito, con la Legge n. 270 del 20 maggio 1982, veniva richiesto, come requisito di accesso ad una sessione abilitante riservata, il mero incarico di insegnamento prestato nell'anno scolastico 1980/1981.

Con la Legge n. 246 del 4 luglio 1988, si istituivano i primi corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero prestato servizio per almeno un biennio (360 gg) nei sette anni precedenti.

Mentre, con la Legge n. 417 del 27 dicembre 1989, si disponeva l'istituzione di un concorso abilitante per soli titoli che consentiva a chi avesse almeno 360 giorni di insegnamento non solo di ottenere l'abilitazione ma anche di essere "impresso in ruolo" *ope legis*.

Altresì, l'art. 2, comma 4, della Legge n. 124 del 3 maggio 1999 (e le relative ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 247 del 1999 e n. 33 del 2000) confermavano che il mero possesso dei 360 gg. di

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

insegnamento prestato complessivamente, tra il 1995-1999, su una qualsiasi classe di concorso, dovesse essere l'unico requisito di accesso ai corsi abilitanti riservati.

Quindi, con l'art. 6-*bis* della Legge n. 306 del 27 ottobre 2000 e la successiva Ordinanza Ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, venivano riaperti i termini di partecipazione alle sessioni riservate a coloro che avessero frequentato i corsi abilitanti previsti dall'ordinanza Ministeriale 153 del 1999 anche senza il requisito dei 360 gg di servizio, sanando ogni posizione.

Infine, la Legge n. 143 del 2004, penultima in ordine di temporale, e i successivi decreti attuativi del 2005, il D.M. n. 100 (specifico per gli insegnanti di musica), il D.M. n. 85 (per tutti gli altri docenti) e il D.M. n. 21 (per i soli insegnanti di sostegno) istituivano i corsi abilitanti riservati a tutti coloro che avessero insegnato per almeno 360 giorni dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore dei decreti stessi, consentendo loro il pieno inserimento nelle allora graduatorie permanenti, oggi denominate graduatorie ad esaurimento.

Da ultimo la Legge n. 296 del 26 dicembre 2006, e la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, riformavano il sistema di reclutamento dopo la chiusura delle SSIS (Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario).

In particolare con l'articolo 2, comma 416, della Legge 244 del 2007, veniva prevista la definizione (con regolamento adottato dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro dell'Università e della Ricerca) della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente.

Con il Regolamento ministeriale attuativo - D.M. n. 249/2010 - veniva quindi definita una nuova formazione iniziale degli insegnanti, consistente nella frequenza dei corsi annuali a numero programmato denominati corsi di Tirocinio Formativo Attivo (cd. TFA).

Tale formazione iniziale subiva successivamente una modifica con l'emanazione di un nuovo Regolamento (il Decreto Ministeriale n. 81/13) che, a dispetto del quadro normativo previgente, nell'istituire una nuova sessione riservata abilitante (il cd. PAS), ha modificato i requisiti di servizio necessari per l'ammissione, innalzandoli a tre annualità di insegnamento, di almeno 180 gg. ciascuna, di cui almeno un'annualità di servizio prestato nella medesima classe di concorso in cui si intendeva conseguire l'abilitazione.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Infine, il D.M. n. 81/2013, con un'ulteriore modifica (art. 4, comma 1, lett. m), aggiungendo il comma 27-bis all'art. 15 del D.M. 249/2010, ha precisato che l'abilitazione conseguita al termine dei PAS non consente l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Essa dà diritto esclusivamente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto (v. ante) per la specifica classe di concorso o per il relativo ambito disciplinare.

Tale disposizione, invero, non sarebbe illegittima laddove interpretata come mera preclusione all'inserimento dei docenti abilitati con il PAS nella terza fascia delle graduatorie, definita dal legislatore come fascia ad esaurimento, senza alcun pregiudizio in ordine all'inserimento nella fascia aggiuntiva.

Una tale interpretazione, invero, sarebbe possibile anche dopo l'emanazione del D.M. n. 53 del 14/06/2012, con il quale sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato, con la creazione di una fascia aggiuntiva (subordinata) alla III fascia, mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva (subordinata) dei docenti abilitati a seguito della partecipazione ai PAS; anche in questo caso tale omissione può trovare una plausibile spiegazione considerando che, al momento dell'entrata in vigore del D.M. n. 53 del 14/06/2012, non vi era alcun docente abilitato con i PAS.

Tuttavia, il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) n. 235/2014, trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educative, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, non ha consentito ai ricorrenti, nella loro qualità di docenti già abilitandi a seguito della frequenza dei PAS, l'iscrizione – con riserva – nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, in tal modo concretando la lesione degli interessi legittimi che giustifica l'odierno ricorso.

Tutti i percorsi abilitanti precedenti al 1999 consentivano la possibilità di essere immessi in ruolo in virtù del solo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

A seguito dell'istituzione delle Graduatorie permanenti nel 2000 (oggi Graduatorie ad esaurimento), i successivi percorsi abilitanti hanno sempre consentito l'iscrizione nelle stesse e la possibilità d'immissione in ruolo per scorrimento.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it

FATTO

Condizione soggettiva della parte ricorrente

Il ricorrente è docente attualmente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, dunque in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, nello specifico, il dott. FIORENTINO CHRISTIAN, risulta iscritto nelle G.I. della provincia di Milano, classe di concorso A033, titolo di inserimento nelle G.I. Laurea Specialistica in Architettura, conseguita presso il Politecnico di Milano in data 20/04/2007, sede di ultimo servizio scolastico 2014/15, Istituto Comprensivo Carducci, San Vittore Olona (MI) (allegato n. 3, scheda ricorrente);

Si tratta di un insegnante precario, che per effetto dei provvedimenti di seguito specificati, è **rimasto escluso, insieme a moltissimi colleghi, dalla possibilità di inserirsi nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (G.a.E.) del personale docente, ancorchè in possesso del medesimo titolo (ossia l'abilitazione all'insegnamento**, allegato n. 4, autocertificazione/certificazione titolo abilitante posseduto) conseguito dai docenti ivi già iscritti.

Nello specifico il dott. FIORENTINO ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento presso l'Università E- Campus di Novedrate, in data 17/07/2014, sulla classe di concorso A033, tramite Percorso abilitante speciale (allegato n. 4).

Costui, come detto, impossibilitato dal M.I.U.R. all'inclusione in GaE, nonostante le previsioni di segno opposto, contenute nella normativa di rango primario che verrà specificata in punto di diritto, non essendo nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda, in quanto il M.I.U.R. aveva riservato tale procedura soltanto a coloro che erano già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, in quanto detentori di password ed username, con apposita istanza, a mezz P.E.C., (allegato n.5), inviata in data 13/08/15, chiedeva di essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato (e, contestualmente, di essere ammesso alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107 del 2015 ed al D.D.G. 767/2015, come richiesto dal bando per l'iscrizione alla procedura nazionale del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge "Buona Scuola"). Nessun effetto sortiva l'inoltro di tale missiva.

Per di più, di recente, è stato pubblicato il piano straordinario di assunzione (sancito dalla Legge n. 107/2015), con il quale il M.I.U.R. assumerà, a tempo indeterminato, tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, dalle quali gli istanti risultano ingiustamente esclusi. A tanto si aggiunga che, proprio la detta legge 107/2015, al comma 105 statuisce che già "a decorrere dal 1° settembre

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b) (graduatorie ad esaurimento), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

Ripercorrendo, brevemente, l'evoluzione normativa emerge, infatti, come:

- il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo (allegato n. 6), non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali fossero in possesso del titolo abilitante prodotto dal ricorsista;
- con il successivo D.M. n. 325 del 3 Giugno 2015 (allegato n. 7) il M.I.U.R. disponeva, in via straordinaria e per l'anno scolastico 2015/2016, l'aggiornamento parziale delle graduatorie ad esaurimento; nel predetto provvedimento, nessuna possibilità di inserimento era estesa ad una consistente parte del corpo docente nazionale abilitato, per cui costoro si vedevano riconosciuto il diritto, esclusivamente, all'iscrizione nella II fascia nelle graduatorie di istituto, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare e la correlata possibilità di accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami. In definitiva, esistendo, sulla base della normativa impugnata, un'unica forma di reclutamento, per il ricorrente (ossia quella del concorso ordinario), l'Amministrazione, nei confronti di costui, avrebbe dovuto riconoscere, in occasione del recente aggiornamento parziale delle graduatorie ad esaurimento (ad opera del suddetto D.M. n. 325 del 3 giugno 2015) il diritto di iscriversi, già dal corrente anno, nelle predette graduatorie (a pieno titolo oppure *sub condicione*), come lo stesso aveva, più volte, richiesto.
- intanto, di recente, è entrato in vigore, in data 16/07/2015, il nuovo assetto normativo di cui alla legge n. 107 del 2015, di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (allegato n.8), che comporterà, per l'istante, l'impossibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017, al fine di richiedere l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle stesse (in quanto a quella data potrebbero non essere più attive). In particolare, per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni, a tempo indeterminato, del personale docente, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, finalizzato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili. Il ricorsista, con apposita istanza, ha richiesto di essere ammesso alle fasi denominate B e C di tale piano di

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it

assunzioni, disciplinate, in particolare, dal comma 98 l. n. 107 del 2015, dalle quali è stato ingiustamente escluso.

Pertanto, l'insegnante risulta, attualmente, inserito nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. Diversamente, quest'ultimo, aspira ad essere incluso, per la classe di concorso A033, nella III fascia, ovvero, in subordine, ove esistente, nella fascia aggiuntiva -cd. quarta fascia- delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati all'insegnamento ed utilizzabili, ai fini dell'assunzione, a tempo indeterminato, sul 50% dei posti attualmente disponibili banditi dal M.I.U.R., ai sensi dell'art. 399 del D. lgs 7/1994 e succ. mod. e integr.

Tuttavia, nonostante la sopra citata domanda, volta all'inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento, la parte ricorrente veniva dalle stesse ugualmente esclusa.

Si parla, precisamente, di Graduatorie ad Esaurimento e di fascia aggiuntiva alle G.a.E.: l'inserimento nelle stesse consente, per il settore scolastico, l'accesso ad incarichi a tempo indeterminato, per il 50% dei posti disponibili (il restante 50% dei posti viene assegnato tramite concorso) e ad incarichi a tempo determinato, conferiti per l'intero anno scolastico, mediante convocazione effettuata entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Ebbene, posto che il ricorrente rientra nel novero di quei numerosi docenti ai quali il M.I.U.R., mediante l'adozione dei sopra richiamati provvedimenti, ha negato l'accesso alle graduatorie in questione e, dunque, la possibilità di essere stabilizzato, e considerato che, comunque, nell'attuale contesto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora (insieme al concorso ordinario) **l'unico canale di reclutamento dei docenti**, con il presente gravame s'intende rivendicare il diritto all'inserimento nelle citate graduatorie, impugnando l'esclusione perpetrata in danno del professore.

Si rivela, quindi, essenziale adire, urgentemente ed in via cautelare, l'intestato Tribunale, al fine di vedere tutelato il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle G.a.E. dell'Ambito Territoriale di Milano (terza fascia ovvero, in subordine, ove esistente, nella fascia aggiuntiva- cd. quarta fascia), nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, trattandosi di esclusione del tutto illegittima per le seguenti ragioni di:

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

DA CUI SI EVINCE IL C.D. FUMUS BONI IURIS

IL D.M. 235 DEL 2014 E L'APRIORISTICA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE- VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES E ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990, RICHIAMATO ANCHE DAL CITATO ART. 16 COMMA 2 DM 235 DEL 2014 TRAMITE RINVIO MATERIALE ALLE NORME IN PREMESSA DELLO STESSO DECRETO MINISTERIALE

Il D.M. 235 del 2014, unitamente al D.M. n. 53 del 2012 e D.M. n. 44 del 2011, recanti disposizioni di gestione delle graduatorie rispettivamente per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, per il biennio 2012/2013 e 2013/2014 e per il triennio 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014, in maniera illegittima, hanno impedito ai docenti, in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle dette graduatorie utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato.

Tale D.M., di cui sopra, consentiva, infatti, la sola possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà veniva concessa, esclusivamente, a quanti risultassero già inseriti nelle G.a.E., di conseguenza già registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line". Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, art. 9, commi 2 e 3, rubricato modalità di presentazione delle domande, "la domanda di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento dovrà essere presentata, esclusivamente, con modalità web, secondo le seguenti modalità: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso un'Istituzione scolastica, qualora non sia già stata compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "istanze on line- presentazione delle istanze via web-registrazione", presente sulla home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2 lettera b, rubricato "regolarizzazioni ed esclusioni", stabilisce che "è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3".

La piattaforma web, denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle G.a.E. quello posseduto dal ricorrente, gli precludeva di inoltrare telematicamente le relative domande di inserimento nelle G.a.E. stesse, ovvero nella fascia aggiuntiva, ove esistente.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Orbene, l'istante, vista l'impossibilità materiale ed oggettiva di inoltrare dette domande di inserimento (e correlata richiesta di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla Legge 107 del 2015 ed al D.D.G. 767/2015) via web, si vedeva costretto alla trasmissione in forma cartacea delle stesse, a mezzo raccomandata A.R..

Risulta evidente l'illegittimità dell'esclusione, basata sull'art. 10 co. 2 lettera b del D.M. n. 235 del 2014, che andrebbe applicato solo ai casi espressamente disciplinati dal decreto stesso. Il citato articolo richiama l'art. 9, in base al quale "solo le domande di permanenza, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (co.1) vanno presentate in modalità web (co.2). A ben vedere, tuttavia, l'articolo non disciplina, in modo espresso, i casi di nuovo inserimento, né, tantomeno, i casi di manifesta impossibilità materiale, da parte dell'interessato, di poter produrre la domanda attraverso la "modalità web" (art. 9, co. 2 del D.M. 235/2014).

Nulla è previsto, in modo espresso, per coloro che non siano già previamente inclusi o che siano stati cancellati o che, pur essendo inclusi, si trovino di fronte ad un'impossibilità materiale di presentare la domanda (per impossibilità di funzionamento della piattaforma web). Per tutti questi casi e, quindi, anche per il caso dell'odierno ricorrente, il datore di lavoro avrebbe dovuto eseguire quanto disposto dall'art. 16 comma 2 D.M. 235/2014, che attraverso gli opportuni rinvii normativi consente modalità di presentazione dell'istanza diverse da quelle indicate nell'art. 9 comma 2 del D.M. 235/2014 (si vedano la L. N. 241/90, IL DPR 445/2000, entrambi citati nelle premesse del D.M. n. 235/2014). Lo stesso vale anche per gli impugnati atti presupposti, ossia il D.M. n. 44 del 2011, il D.M. n. 53 del 2012, unitamente al successivo D.M. n. 235 del 2014 che dovranno disapplicarsi nella parte in cui rendevano impossibile al ricorrente di presentare l'istanza in modalità web e quindi, consequenzialmente, nella parte in cui non hanno consentito al docente, in possesso di idoneo titolo abilitativo, di inserirsi legittimamente nelle corrispondenti graduatorie.

D'altra parte, lo scopo della presentazione dell'istanza, attraverso il sistema on line, è quello di far conoscere la volontà di aspirare a contratti a tempo determinato ed indeterminato con la P.A..

ERRONEA O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35 Co.1 COSTITUZIONE. L'IMPOSSIBILITA' DI ACCEDERE A SPECIFICI CORSI ABILITANTI, ORMAI ESTINTI, NON PUO' DETERMINARE UNA LIMITAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL DIRITTO DI ASPIRARE, SULLA BASE DEI REQUISITI

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

DI IDONEITA', A QUALSIASI LAVORO. ECCESSO DI POTERE NELLE FORME DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO-ILLOGICITA'- DISCRIMINAZIONE

E' innegabile come il provvedimento di parte datoriale limiti, irrimediabilmente, l'accesso all'esercizio della professione da parte dei docenti. Sul punto vale la pena richiamare la sentenza, pronunciata dalla Corte Costituzionale, n. 219 del 22-29 maggio 2002. Secondo un'interpretazione estensiva di tale statuizione, l'aver consentito un accesso riservato per gli abilitati/abilitandi attraverso i corsi italiani (corsi COBASLID, corsi SISS, il Diploma di didattica musicale dei Conservatori e i corsi di Laurea in Scienze della Formazione) non può che convertirsi in una violazione indiretta dell'art. 34 della Costituzione, vincolando, in qualche modo, il diritto allo studio (solo chi aveva optato per i corsi COBASLID o per quelli SISS avrebbe potuto godere di un trattamento favorevole); dell'art. 35 co. 1 Cost., nella parte in cui non consente all'istante di aspirare a svolgere, sulla base dei requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri "la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", ma consenta allo stesso di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.). Vale la pena precisare, altresì, che, mentre il legislatore per i percorsi abilitanti del Tirocinio Formativo Attivo e del Percorso Abilitante Speciale, unitamente ad altre categorie assimilate, ha previsto, espressamente, che, per gli stessi, non fosse consentito l'accesso alle G.a.E., diversamente, ha riconosciuto la possibilità, in favore di quanti avessero conseguito il titolo SSIS (Scuole di Specializzazione all'insegnamento secondario) di entrare a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (vedasi art. 4 comma 2 legge 19 Novembre 1990 n. 341, art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143) non considerando che, tanto le ex Scuole SSIS quanto gli attuali TFA (entrambe con finalità di formazione e metodologie selettive) rappresentano percorsi formativi concorsuali, tra i quali non è possibile effettuare alcun tipo di distinzione.

Le impugnate previsioni regolamentari, che escludono l'istante dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, nonostante il recente aggiornamento delle stesse (D.M. N. 235/2014 ed atti consequenziali) rivelano, dunque, profili di disparità di trattamento, allorquando posizioni giuridiche uguali (SISS, P.A.S., T.F.A.) vengono definite in maniera diversa. Si richiama, sul punto, a mò di esempio, il D.L. n. 137/2008, convertito in legge n. 169/2008 che ha previsto la riapertura delle GAE per gli ex abilitati SSIS. Atteso che tale legge è ancora in vigore, con efficacia sino alla sua completa abrogazione,

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

l'apertura delle GAE dovrebbe valere, in armonia con i principi costituzionali, non soltanto per gli abilitati SISS IX° ciclo, ma pure per l'odierno ricorrente.

Con specifico riferimento a quanti abbiano conseguito un titolo abilitante all'estero, vale anche la pena ricordare, altresì, che mentre il legislatore, per i corsi abilitanti del Tirocinio Formativo Attivo e del Percorso Abilitante Speciale (P.A.S.), ha previsto, espressamente, come, per gli stessi, non sia consentito l'accesso alle G.a.E., nulla ha previsto riguardo ai titoli conseguiti nell'Unione Europea e riconosciuti in Italia; anzi, questi ultimi continuano a comparire nella Tabella n. 1 (relativa ai titoli che consentono l'inserimento in prima e seconda fascia) e nella Tabella n. 2 (relativa ai titoli che consentono l'accesso in terza fascia) annesse al D.M. 235/14 e dallo stesso richiamate. In tale ottica, non può che considerarsi illegittima anche l'esclusione dalle G.a.E. o, comunque, dalla fascia aggiuntiva, nei confronti dei docenti "abilitati nei paesi U.E."

INGIUSTIZIA MANIFESTA

Qualora il Giudice adito non volesse accogliere tutte le precedenti doglianze e volesse ritenere vigente, per le graduatorie ad esaurimento, *il solo principio cronologico*, non resterebbe che contestare come l'esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento, per il ricorrente, continua a rappresentare una misura eccessivamente sproporzionata, non realizzando un giusto bilanciamento tra gli interessi contrapposti. Di fatti, nelle attuali G.a.E., potrebbero esserci, ancora, soggetti non abilitati ed addirittura privi di laurea (ex art. 5 bis della legge n. 169/2008) e, tra l'altro, coloro che sono stati cancellati, potrebbero sempre fruire della possibilità di un nuovo inserimento (ex art. 1 bis della legge 4 giugno del 2004, n. 143). Viceversa, l'odierno ricorrente, possiede un'abilitazione professionale, che costituisce titolo valido di accesso alle G.a.E. ed alla fascia aggiuntiva, in base alla Tabella n. 2 annessa al D.M. n. 235/2014. Risulta palesemente in contrasto con l'art. 3 Cost., nonché manifestamente ingiusto, che il M.I.U.R. possa consentire la permanenza in Graduatoria ad esaurimento per soggetti non abilitati ed escludere soggetti muniti di abilitazione professionale (contemplata dalla tabella annessa al D.M. 235/2014). Va, ancora, evidenziato come il mancato inserimento dell'istante, in occasione dell'aggiornamento avutosi, ha impedito, a costui, di poter aggiornare la posizione in graduatoria (appunto in occasione dell'aggiornamento di cui al D.M. 235/2014 ed atti conseguenziali).

L'abilitazione consente al ricorrente di partecipare, soltanto, al concorso ordinario, risultando, lo stesso, iscritto nella seconda fascia delle Graduatorie di istituto. Tale preclusione di accesso alle

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Graduatorie ad esaurimento si traduce in una forma ampliativa del precariato, laddove, per principio affermato dal diritto interno e comunitario, il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la regola di ogni relazione lavorativa e quello precario l'eccezione. Ciò in quanto, soprattutto alla luce della recente riforma (L. N. 107/2015), solo l'inserimento nelle GAE rappresenta la principale modalità di reclutamento che permette la stipulazione di contratti a tempo indeterminato di lunga durata.

QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' della L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. "Buona Scuola", con particolare riferimento all'art. 1 comma 102 (riferito ai criteri di assunzione) nella parte in cui "I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie", in violazione degli artt. 3, 4, e 97 della Costituzione, unitamente al D.D.G. 767/2015 che ha di fatto avviato le procedure di immissione in ruolo del personale docente.

"In uno Stato costituzionale di diritto il legislatore non è assolutamente libero di fare e di disfare". Tale aforisma di J.H. Kirchmann, sembra riferito proprio alle incongruenze logico-giuridiche contenute nella L. 13 Luglio 2015, n. 107.

Posto che uno dei punti fondamentali della **Buona Scuola**, programma di rinnovamento scolastico, riguarda l'immissione in ruolo di buona parte dei docenti precari, la procedura di reclutamento si dispiega in quattro fasi (vedasi allegato 9):

- 1) La **prima fase** (denominata **fase 0**) interessa i docenti in **GAE** e i docenti in graduatoria di merito dei concorsi. Le **assunzioni** avvengono secondo una **determinata aliquota**, stabilita dal Ministero, in relazione ai posti disponibili per l'organico di fatto (ossia posti che si prevedono disponibili), seguendo la classica ripartizione al 50% tra GAE (graduatorie ad esaurimento) e GM (graduatorie di merito) del concorso. Questa fase non presenta punti di criticità, poiché rappresenta ciò che generalmente accade ogni anno;
- 2) La **seconda fase** (denominata **fase A**), interessa, ancora una volta, sia le **GAE** che le **GM** del **concorso 2012**. La ripartizione avviene al 50% tra GAE e GM. I posti assegnati sono quelli residuali della fase 0, il cui numero deriva, essenzialmente, dalla differenza tra il totale dei posti disponibili e l'aliquota stabilita dal MIUR per la fase precedente.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

L'ambito territoriale di riferimento, tanto per la fase 0 quanto per la fase A, è di tipo **provinciale (in pratica si ottiene l'immissione in ruolo nella provincia ove il docente, da precario, risultava inserito!)**.

- 3) **La terza fase (denominata fase B) e la quarta fase (denominata fase C)**, per le quali aspirano a concorrere gli odierni ricorrenti, prevedono, diversamente, un cambiamento di ambito territoriale: non più provinciale ma **nazionale (in pratica si può ottenere l'immissione in ruolo ovunque, dove capita, in base ai posti effettivamente disponibili, a prescindere dalle preferenze espresse dal docente!)**

Tali ulteriori fasi di reclutamento riguardano tutti i docenti che, in base alla posizione occupata sia nelle GAE che nelle GM del concorso 2012, non sono rientrati nelle prime due fasi (vale a dire 0 ed A). Gli aspiranti concorrenti dovevano effettuare domanda, sul portale Istanze Online, dal **28 luglio** al **14 agosto**, ed erano necessariamente onerati di scegliere tutte le province italiane, in ordine di preferenza; tuttavia, mentre la **fase B** riguarda, ancora, l'organico di diritto, la fase C (conclusiva) sarà relativa, solamente, all'assunzione di un nuovo organico, definito "**potenziato**", organizzato dalle singole istituzioni scolastiche.

Risulta palese, pertanto, la discriminazione, nonché disparità di trattamento tra docenti immessi in ruolo nell'ambito provinciale ove risultavano già inseriti (e, quindi, radicati tanto a livello professionale quanto familiare) e colleghi assunti, a tempo indeterminato, in qualsiasi ambito provinciale possa risultare disponibile, a prescindere da quello in cui, in precedenza, esercitavano la professione docente a tempo determinato. Il tutto in chiara violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.

Vieddipiù: la citata **L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. "Buona Scuola"**, all'art. 1 comma 102 (riferito ai criteri di assunzione), in riferimento alle fasi "**nazionali**" di assunzione, denominate B e C, sancisce: "**I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie**". In altre parole, allorché l'aspirante al contratto a tempo indeterminato non accetti l'immissione in ruolo in una provincia a lui, di fatto, imposta, è fuori dalla procedura di reclutamento, con conseguente espulsione dalle graduatorie. Risulta violato, con ciò, oltre che il già indicato art. 3 Cost. (diverso trattamento riservato agli immessi in ruolo nella fase 0 ed A, rispetto agli assunti in fase B e C), anche l'art. 4 della Cost. comma 2, laddove "ogni cittadino ha il dovere di svolgere,

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it

secondo **le proprie possibilità e la propria scelta (libera, non coartata, come nella vicenda de quo)** un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", ed inoltre l'art. 97 Cost., non essendosi posti, nei riguardi dell'istante, le parti datoriali (ed i pubblici uffici da essi promananti), con quell'imparzialità tale da assicurare il buon andamento dell'amministrazione scolastica.

Tra l'altro, errata l'interpretazione, da parte del Miur, della norma, laddove i soggetti che non accettassero la proposta di assunzione, eventualmente effettuata in una fase, non parteciperebbero alle fasi successive e sarebbero, definitivamente, espunti dalle rispettive graduatorie (comma 102, art. 1 L. 107/2015).

Basta rileggere l'articolo 1, comma 102 della legge 107/2015, contestato, per comprenderne il fondamento e la ratio: "I soggetti, di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato, ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie."

In pratica, allorchè il docente fosse collocato nelle G.a.E. o nelle Graduatorie Ministeriali ed avesse rifiutato un posto nella fase iniziale (o nella fase 0) non potrebbe partecipare alle fasi successive e sarebbe cancellato dalle Gae/GM.

Allorchè, grazie al fatto di essere in Gae/Gm, lo stesso insegnante avesse richiesto di partecipare alle fasi B e C (situazione in cui potrebbero versare i ricorrenti) ed avesse ottenuto l'inserimento nelle nuove graduatorie, relative agli albi territoriali, rifiutando il posto eventualmente assegnato, non potrebbe accettare altri ruoli, per l'a. s. 2015/2016, in quanto depennato da tutti gli albi territoriali (quindi dalle graduatorie formatesi "in occasione di tali assunzioni"), non di certo da graduatorie ad esaurimento che, tale precario, ha scalato dopo anni di intensi sacrifici, sfociati nell'accumulo di un determinato punteggio, non intaccabile da un'interpretazione normativa di dubbia valenza costituzionale. Sul punto, gli scriventi, rinnovano a codesto Magistrato l'invito alla trasmissione degli atti all'Ecc.ma Corte Costituzionale, affinché venga redatta un'interpretazione del comma 102 (ripreso dall'art. 6 comma 3 del decreto 767 del 17.7.2015) in chiave costituzionale.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

In ultimo, un'ulteriore violazione del principio di uguaglianza si ravvisa laddove, ai sensi del comma 96 lettera b, legge 107 del 2015 **“sarebbero assunti a tempo indeterminato soltanto i soggetti, iscritti a pieno titolo (nelle graduatorie ad esaurimento) alla data di entrata in vigore della presente legge** (ossia al 16/7/2015). Il ricorrente, giova ribadirlo, non è stato immesso a pieno titolo nelle G.A.E., alla data di entrata in vigore della riforma (e per questo sarebbe fuori dal piano assunzioni), semplicemente, in quanto, a costui non è stato pienamente riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento del titolo posseduto (di pari peso, per quanto detto sin ora, rispetto a quello presentato dai colleghi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento). Risulta evidente come il MIUR stia arrecando, al ricorsista, un ulteriore danno, grave e irreparabile, in virtù di una normativa incostituzionale, anche “sotto il profilo della evidente perdita di chance di partecipare al piano di assunzioni (rispetto al quale l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento è presupposto indefettibile) in condizioni di parità tra colleghi che possiedano titoli abilitativi di pari pregio.

Il suddetto *vulnus* subito dall'odierno ricorrente, con la negazione di fatto di ogni possibilità di assunzione a tempo indeterminato, pur in presenza di vuoti d'organico rilevati dallo stesso Ministero oggi resistente, ***inoltre, si manifesta sub specie di ingiustificata discriminazione nei confronti di tutti gli insegnanti abilitati che, anche dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, hanno ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie.***

Ricordiamo, infatti, che, dopo la suddetta trasformazione delle graduatorie, non vi è stato un solo docente successivamente abilitato che non si sia potuto inserire nelle graduatorie, e ciò con tutt'evidenza per rispettare il vincolo comunitariamente imposto del doppio canale di reclutamento.

In particolare, dopo la configurazione ad esaurimento delle graduatorie, si sono inseriti:

- i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento);
- i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento) al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica;
- i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009- 2010 e 2010-2011 (cioè dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento).

Dunque, per rispettare il doppio canale di reclutamento previsto dalla legislazione vigente, hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie, anche dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento:

- tutti i docenti abilitati con il vecchio sistema di formazione degli insegnanti imperniato sulle SSIS;
- Ma anche i neo abilitati che si sono iscritti ai corsi SSIS e hanno terminato il proprio percorso formativo con il nuovo sistema di formazione del TFA.

La disparità di trattamento emerge sol che si rifletta sulla circostanza che i ricorrenti, abilitati con i PAS, si trovano nelle medesime condizioni sostanziali dei c.d. "congelati SSIS" abilitati con il TFA. Il primo e il secondo gruppo di docenti, infatti, hanno conseguito l'abilitazione dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppure con il rito del lavoro) renderebbero difficoltoso il diritto del ricorrente. Non si può, infatti, non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei riguardi del docente MARTINI ALBERTO il quale, nelle more del giudizio ed in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di ottenere un'immissione in ruolo (se non ammesso alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, a tempo indeterminato, di cui alla legge 107/2015 e al D.D.G. 767/2015, le quali sono nel pieno svolgimento e giungeranno a completamento entro il mese di Novembre del 2015) o un migliore incarico di supplenza, se inserito in tempo utile per il prossimo reclutamento. In altri termini, risulterebbe impossibile, per il ricorrente, essere destinatario di convocazione dalla graduatoria ad esaurimento ovvero dalla fascia aggiuntiva, sia per la stipulazione di contratti a tempo determinato, sia per l'immissione nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
[Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it](mailto:Pec.aldo.esposito@ordineavvocati.it)

Riguardo agli incarichi a tempo determinato, va rilevato che, qualora l'istante venisse incluso nelle graduatorie ad esaurimento, avrebbero diritto ad essere, altresì, inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto, a norma dell'art. 5, comma 4 D.M. n. 131 del 2007, fruendo, legittimamente, dei benefici connessi.

Inoltre, come in parte anticipato, attraverso l'inserimento nelle citate graduatorie, beneficerebbe della possibilità concreta di immissione in ruolo per il 50% dei posti disponibili.

La necessità di ottenere il richiesto provvedimento di urgenza risulta, allo stato, maggiormente giustificato e dimostrato dalla circostanza che la recente legge 13 Luglio del 2015, n. 107, concernente la riforma della Scuola – cd. Piano la Buona Scuola- all'art. 1, comma 98 – prevede “l'assunzione del personale docente iscritto a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento entro il 15 settembre 2015”. In attuazione della predetta legge, il successivo DDG 767 del 17/07/2015, stabilisce che la richiesta di assunzione, da parte degli interessati, inclusi nelle G.a.E., debba avvenire entro le ore 14 del 14 agosto 2015 (motivo per il quale, seppure in formato P.E.C., il predetto ricorrente ha presentato, nei termini, domanda di ammissione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato). E' evidente, a questo punto, il pregiudizio, imminente ed irreparabile, che incombe sul ricorrente, il quale, in assenza di un provvedimento di urgenza, diretto all'inserimento dello stesso, nelle dedotte G.a.E., sarebbe del tutto escluso dalle procedure di immissione in ruolo, con conseguente manifesto pregiudizio del diritto ad esercitare la professione di insegnante.

Risulta chiaro come, il presente giudizio, non attenga ai tradizionali profili retributivi/reintegrativi. Una volta assegnate le cattedre a tempo indeterminato, con esclusione del docente istante, risulterà impossibile risarcire, anche in forma specifica, il lavoratore per il danno subito.

E', altresì, palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi, non potendosi neppure ipotizzare un risarcimento per equivalente, che mai potrebbe compensare la perdita della concreta opportunità di essere assunto a tempo indeterminato. Il rito ordinario, anche in caso di pronuncia positiva, finirebbe per non garantire il soddisfacimento del diritto dell'insegnante ad essere inserito nelle predette G.a.E. e, conseguentemente, a non partecipare alle procedure di assunzione (in particolare alle fasi denominate B e C) di cui alla legge 107 del 2015.

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Infatti, una volta esaurite, le graduatorie ad esaurimento diventeranno inefficaci, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 105 della medesima legge.

Di conseguenza, i posti, a tempo indeterminato, risulterebbero già assegnati ed il danno sarebbe irreversibile, non quantificabile economicamente.

A questo punto, nelle more di un giudizio di merito, il ricorrente continuerebbe a rimanere iscritto solo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con conseguente impossibilità di essere assunto a tempo indeterminato e l'ulteriore perpetrarsi del loro status di precario, in chiara violazione della Direttiva CE 70/99.

L'esclusione dalle su richiamate graduatorie priverebbe, ancora, l'istante della possibilità di ampliare la propria esperienza professionale, mediante il conferimento di nuovi incarichi di supplenza, nonché della possibilità di maturare un ulteriore punteggio, attraverso gli incarichi che otterrebbe, in attesa del giudizio ordinario. E' bene precisare che tale punteggio si calcola sulla base del periodo effettivamente lavorato, per una massimo di dodici punti all'anno. Ne deriva che, anche in caso di sentenza favorevole, non risulterebbe possibile individuare, a posteriori, quanti giorni di lavoro il ricorrente avrebbe potuto effettivamente svolgere.

Risulta, per questo, lampante il pericolo di un grave pregiudizio, tenuto presente che il dottore istante, in mancanza dell'inserimento in G.a.E., verserebbe in un ingiustificato stato di non integrazione e di precarietà, non potendo mai vedersi stabilizzare il rapporto lavorativo con il datore di lavoro.

Non vi sono, al momento, viste le nuove circostanze di diritto (emerse con la recente riforma) altri strumenti processuali che la parte ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso.

Infatti, posto che il nuovo piano straordinario di stabilizzazione, a firma del M.I.U.R., cd. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede:

- L'assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento;
- L'abolizione di tali graduatorie, una volta esaurite,

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

prescrivendo, la norma, che saranno assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato) le seguenti categorie di docenti:

- a) Coloro che siano risultati vincitori nell'ultimo concorso a cattedra, bandito nel 2012, ma che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio;
- b) I DOCENTI, PER L'APPUNTO, ISCRITTI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

è evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, l'istante non potrebbe partecipare al piano delle assunzioni, riservato a coloro che siano già inseriti, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento.

A questo punto, anche nell'ottica del bilanciamento degli interessi, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza del docente, nelle graduatorie ad esaurimento, proteggerebbe, maggiormente, la pubblica amministrazione, rispetto all'attuale esclusione dello stesso, considerata l'imminente eliminazione delle G.a.E..

ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO

Ecc.mo Giudice del Lavoro, l'eliminazione delle Graduatorie ad esaurimento, alle quali la parte istante desidera essere accorpata, risulta imminente.

Contestualmente, è stato pure reso operativo il piano di assunzioni, con il quale il M.I.U.R., sulla base del punteggio dichiarato dal docente, nelle singole graduatorie (dalle quali il ricorrente risulta, attualmente, escluso) sta procedendo alle immissioni in ruolo.

Ora, da qui alla prima udienza cautelare utile, la parte istante rimarrà esclusa dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio, per la sua sfera lavorativa, stante l'irreparabilità del danno, dovuta alla sua esclusione dalle note G.a.E..

Ciò premesso, con il presente atto si

CHIEDE

- Che la S.V. Il.ma, considerata l'eccezionalità e l'urgenza, Voglia, con decreto inaudita altera parte, ordinare al Ministero l'inserimento del ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento di Milano, per la posizione del sig. FIORENTINO CHRISTIAN classe di concorso A033;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

- che lo stesso possa, conseguentemente, essere ammesso alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, valorizzando l'istanza cartacea, presentata dal docente in tempo utile, (ed allegata al presente ricorso), in un formato P.E.C., unico possibile, in quanto costui risulta impossibilitato ad accedere al servizio web "istanze on line" (al momento riservato ai docenti già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento).

Voglia pure accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

S'invoca l'Il.mo Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, affinché voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- Previa valutazione di invio degli atti alla Corte Costituzionale, per dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 13 Luglio 2015, n. 107, c.d. "Buona Scuola", con particolare riferimento all'art. 1 comma 102 (riferito ai criteri di assunzione) nella parte in cui "I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie", in violazione degli artt. 3, 4, e 97 della Costituzione
- 1) **Voglia, IN VIA CAUTELARE:** con decreto "inaudita altera parte" (preso atto della fase di assunzioni già in atto e dell'attuale non inclusione del ricorrente nelle reclamande graduatorie ad esaurimento, che determina, per l'istante, il danno di risultare escluso dalle procedure di assegnazione delle cattedre e di immissione in ruolo), oppure, **in subordine, con fissazione dell'udienza, DISAPPLICARE** gli atti impugnati ed **ORDINARE al M.I.U.R.** di consentire, all'istante, di accedere, immediatamente, al sistema web denominato "istanze on line", sezione graduatorie ad esaurimento, terza fascia, affinché costui possa formulare valida domanda di inserimento nelle G.a.E., terza fascia, per la provincia di Milano, classe di concorso A033, con decorrenza dal triennio 2014/17. In tale occasione, dunque, il docente potrà "caricare" il proprio servizio, i propri titoli di studio, così da poter vedersi riconosciuto il giusto punteggio;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Sempre, in via cautelare, **ORDINARE AL M.I.U.R.** che il ricorsista venga, conseguentemente, ammesso alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso (in base ai posti disponibili) valorizzando l'istanza p.e.c., presentata, dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso). Proprio in merito a tale ultima richiesta, si rappresenta come "l'estrema urgenza" sia dettata dalla circostanza che la cd. fase B, del piano straordinario assunzioni, risulta, a questo punto, in fase di definizione: il sistema informatico, utilizzato dal M.I.U.R. (nel quale non risulta inserito il nominativo dell'odierno ricorrente, perchè escluso dalle G.a.E. e dal sistema web "istanze on line") sta provvedendo ad inviare le proposte di assunzione, a tempo indeterminato, in favore dei colleghi già presenti in Graduatoria ad Esaurimento. Tali proposte, è utile ribadirlo, saranno effettuate, esclusivamente, tramite sistema informatico, all'inizio di settembre (dunque nei prossimi giorni!, vedasi allegato n. 10). In conclusione, urge consentire, all'istante, di ottenere l' inserimento, in G.a.e. e, contestualmente, l'immissione del suo nominativo nel cd. "cervellone elettronico", in uso ai tecnici del Ministero, che associa i posti, vacanti e disponibili, ai docenti richiedenti il ruolo (ovviamente, in base al punteggio ed alla preferenza provinciale espressa); in caso contrario sarebbe irrimediabilmente precluso l'accesso alla fase B del piano assunzioni.

1) NEL MERITO

Previo disapplicazione delle disposizioni in contrasto di cui in narrativa,

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente ad essere inserito, a pieno titolo, nella terza fascia delle predette graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, classe di concorso A033, ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento , eventualmente istituita, sempre per la provincia di Milano, nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente diritto del ricorrente medesimo alla collocazione, con lo stesso punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

- **Per l'effetto, ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, per quanto di specifica competenza, l'inserimento del sig. FIORENTINO CHRISTIAN, a pieno titolo, nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, classe di concorso A033, ovvero, in subordine, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della detta graduatoria ad esaurimento, eventualmente istituita, sempre per la provincia di Milano, in posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, nonché il conseguente inserimento del ricorrente medesimo, con lo stesso punteggio, nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto- con contestuale fissazione di udienza ed indicazione di modalità e termini per la notificazione del ricorso e del decreto;
- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente a poter accedere al sistema "istanza on line" per l'inserimento definitivo nella terza fascia delle G.a.E. provincia di Milano, ovvero, nella quarta fascia "cd. aggiuntiva" della graduatoria ad esaurimento , eventualmente istituita;
- **CONDANNARE E ORDINARE/O ORDINARE**, le parti avverse ,all'iscrizione dell'istante, mediante le modalità istanze on line, nella terza o quarta fascia delle predette Graduatorie ad Esaurimento (classe di concorso A033, presso Ambito Territoriale Provinciale di Milano);
- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorsista ad essere ammesso alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, (in base ai posti disponibili), valorizzando l'istanza P.E.C., presentata, dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma web);
- **Per l'effetto, ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed ai suoi preposti che il prof. FIORENTINO debba essere ammesso alle fasi B e C del piano straordinario di assunzione, tuttora in corso, (in base ai posti disponibili), valorizzando l'istanza PEC, presentata, dal docente, in tempo utile (ed allegata al presente ricorso) (vista la preclusione all'utilizzo della piattaforma web).

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

In allegato:

- 1) Graduatorie ad esaurimento, oggetto di impugnativa, ove non figura la parte ricorrente.
- 2) Sentenza Consiglio di Stato che chiarisce come la giurisdizione spetti al Giudice del lavoro;
- 3) Scheda di presentazione della parte ricorrente;
- 4) Autocertificazione/certificazione titolo abilitante posseduto;
- 5) Istanza P.E.C. di inserimento in G.A.E. e di ammissione alle FASI denominate B e C del PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE;
- 6) D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo;
- 7) D.M. n. 325 del 3 Giugno 2015, di aggiornamento parziale delle G.a.E.
- 8) Legge n. 107 del 2015, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- 9) Articolo illustrativo delle fasi di assunzione;
- 10) Articolo, tratto dal sito Orizzonte Scuola, che illustra l'imminente scadenza della FASE B Piano Assunzioni;

Con riserva di produrre ulteriore documentazione in corso di causa.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Castellammare di Stabia, 31.08.2015


Avv. Aldo Esposito


Avv. Ciro Santonicola

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*" **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di Milano, valide per il triennio 2014-2017, per la classe di concorso A033, ovvero nella eventuale fascia aggiuntiva, c.d. "quarta fascia", alle predette graduatorie ad esaurimento;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti iscritti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento e nella eventuale fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso A033, valida per gli anni scolastici 2014/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia che in virtù dell'inserimento "pleno iure" del sig. FIORENTINO nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella fascia aggiuntiva (cd. quarta fascia) alle G.a.E. dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano, per la classe di concorso A033, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente;**
- I controinteressati non solo soltanto i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, negli anni scolastici 2014/2017, dell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano, relativamente alla classe di concorso A033, nelle quali il ricorrente ha chiesto di inserirsi;

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

- I contro interessati sono, infatti, **anche tutti i docenti, di cui al comma 96 lettera b L. 107/2015 (neo immessi in ruolo) ai sensi del co. 98 lettere b e c L. 107/2015 ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/16 che parteciperanno, per l'anno scolastico 2016/2017, quando il procedimento oggi instaurato sarà, probabilmente, ancora pendente, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, relativamente alla classe di concorso A033;**

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare i docenti che, a vario titolo, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano, per la classe di concorso A033;***
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocatita.it

della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mediante il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del... ..mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria".* (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11-provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944,
Pec aldo.esposito@ordineavvocati.it

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, anche a mezzo P.E.C.

Castellammare di Stabia, 31.08.2015

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Salvatore Di Giacomo, 15 Castellammare di Stabia (NA) -80053-

Io sottoscritto FIORENTINO CHRISTIAN

C.F. FRNCRS82R23D198R

nato a CUGGIONO (MI) il 23/10/1982

residente in CASTANO PRIMO (MI) VIA KENNEDY, 9

nomino

gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola a rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, per ogni stato di giudizio, ivi compreso quello di nominare sostituti, proporre domande cautelari, rinunciare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio.

Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati ed i documenti richiesti saranno utilizzati ai soli fini dell'incarico conferito e, ai sensi dell'art. 23, presto il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.

Eleggo domicilio presso lo studio legale degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, sito in Castellammare di Stabia (Na) alla Via Salvatore di Giacomo n. 15.

CASTANO PRIMO, li 26/08/2015

Firma..........

V. per autentica

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari,
letto il ricorso che precede,
riservato ogni provvedimento,
visti gli artt.669 bis e ss. C.p.c.

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
6.11.2015 ore 11.00 con termine per parte ricorrente
sino al 20.11.2015 per la notifica del ricorso e del
presente decreto alla controparte.

Autorizza la notificazione del ricorso ai
controinteressati tramite la pubblicazione del testo
integrale del ricorso sul sito internet del MIUR.

Busto Arsizio, 19.9.2015

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Lavoro



Il Giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari,
visto il ricorso che precede e la documentazione allegata,

FISSA

Per la discussione l'udienza del giorno 22.2.2016 ore 9.00
disponendo la comparizione delle parti avanti a sé in questa
sede, avvertendo la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi
almeno 10 giorni prima della suddetta udienza e che, in
mancanza di costituzione tempestiva, incorrerà nelle decadenze
di legge.

Manda il ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto alla
controparte entro i termini di legge.

Busto Arsizio, 18/09/2015

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari

